CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861

« In mancanza di capitale nominale, la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite dalla legge sulle tasse di registro. »

Chi approva questo articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente poste in corso anche tutte quelle azioni che la società in qualunque modo avrà dichiarato di voler emettere. »

Sovra quest'articolo il deputato Cini propone il seguente emendamento:

« Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la società avrà dichiarato di emettere.»

La Commissione accetta?

FABRIZJ GIOVANNI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. E il commissario regio?

DUCHOOUÉ, commissario regio. Accetto io pure.

PRESIDENTE. Così essendo, accorderò la facoltà di parlare al deputato Robecchi, che si oppone all'ammessione dell'articolo.

CINI. In tal caso chiederei di esporre le ragioni che m'indussero a proporre il mio emendamento.

PRESIDENTE. Adesso è tolto di mezzo l'articolo della Commissione. Il suo, essendo stato accettato dalla Commissione e dal commissario regio, rimane esso solo in discussione. Non è dunque più il caso che abbia a svolgerne le ragioni.

Il deputato Robecchi ha la parola.

ROBECCHI GIUSEPPE. Io propongo alla Camera la soppressione dell'articolo 15, poichè parmi sia una cosa ingiusta tassare delle azioni che sono ancora nel portafoglio di una società, che non sono ancora emesse. Conviene distinguere hene questo punto dall'argomento che ha trattato ieri l'onorevole Mancini. L'argomento messo in campo dal signor Mancini si riferiva al corso reale ed al corso nominale.

L'onorevole Mancini voleva che la tassa fosse commisurata sul valore reale invece che sul valor nominale. La Camera ha deciso che la tassa fosse commisurata sul valore nominale, poichè quando le azioni sono emesse, quando le medesime sono negoziate, ordinariamente hanno un aggio in commercio, ed importano un credito effettivo verso i soscrittori. Una volta che le azioni sono collocate, esse hanno un debitore il quale è risponsabile del pagamento di tutto l'importo dell'azione, ed è talmente risponsabile, che, s'egli manca a qualcuno dei versamenti, l'azione sua viene posta all'incanto e venduta per suo conto. Quindi la società, quand'anche dell'azione non sia versata che una frazione, gode di un credito proporzionale a tutta l'azione; essa opera e specula non solamente per il capitale che è stato versato, ma in proporzione di tutto il capitale nominale espresso in azioni.

Non così, o signori, avviene nel caso delle azioni le quali non sono che enunciate, ma non definitivamente emesse. Queste azioni, finchè stanno nel portafoglio della società, sono affatto ipotetiche, sono un non-ente un non-valore, non creano diritto contro di alcuno, non danno ancora origine ad alcun fatto giuridico nè economico.

Non danno origine ad alcun fatto giuridico, poichè, non essendo emesse, non possono importare nè possesso, nè proprietà, non possono essere soggetto di transazione veruna.

Non danno origine poi ad alcun fatto economico, poichè, non essendo ancora un valore effettivo, non possono venire negoziate.

Il contratto con cui si scambiano le promesse d'azioni da

molte legislazioni ancora vigenti in Italia è dichiarato nullo ed illecito.

Per queste ragioni io credo che non si possano comprendere nella tassa le azioni che una società in qualunque modo ha dichiarato di voler emettere, ma che non furono effettivamente poste in commercio, che non hanno trovato ancora un soscrittore che siasi impegnato per tutti i versamenti dell'azione, che siasi reso risponsabile verso la società dell'ammontare del capitale nominale del titolo.

Partendo dai motivi fondamentali di questa legge io trovo altre ragioni per confermare la mia opinione. Infatti, o consideriamo questa imposta come una tassa sulla ricchezza mobile, e non possiamo tassare una cosa che ancora non esiste, che non ha valore, che non da alcun profitto; o la consideriamo come un semplice surrogato del registro, e non possiamo assoggettare a questa imposta le azioni non emesse, poichè esse non possono dare origine ad alcun contratto valido di compra e vendita, ad alcuna cessione o trasmissione.

Ieri si è parlato delle leggi francesi; queste colpiscono sempre le azioni emesse e non quelle che la società non ha ancora vendute, nè gettate nella circolazione.

La legge 5 giugno 1850, che corrisponde appunto alla legge attuale, perchè colpisce i valori come equivalente e surrogato del registro, dice all'articolo 14, che tutti i titoli tanto delle azioni, come dei certificati d'azione, saranno colpiti dalla tassa, purchè emessi. Indi all'articolo 22, dove si tratta dell'abbonamento, troviamo che il diritto sarà annuale di cinque centesimi per ogni cento lire di capitale nominale emesso. Dunque la legge francese del 1850 non riguarda che le azioni emesse.

Anche la legge del 23 giugno 1857 non contempla che le azioni emesse, poichè questa legge non colpisce tali titoli con una imposta annuale, ma li assoggetta ad un diritto proporzionale solo alloraquando sono ceduti, quando passano da una mano all'altra in forza di un contratto di compra e vendita. Il che vuol dire che la legge non contempla che valori esistenti e posti in commercio, i quali soli formano oggetto di validi contratti e di regolari trasmissioni. La tassa in questo caso si calcola sul valor reale negoziato.

Io prego la Camera a voler considerare quanto sia gravosa, anche per altre ragioni, la legge che ci viene ora sottoposta.

Questa legge non fa alcuna distinzione tra le società anonime e le società in accomandita, essendo ieri stato respinto anche l'emendamento dell'onorevole Ninchi, mentre invece è manifesto ed indubitato che le azioni delle società anonime godono di una circolazione assai maggiore di quelle delle società in accomandita, le quali ordinariamente sono azioni fisse che rimangono sempre nello stesso portafoglio, nelle tasche delle medesime persone; la coesione delle società in accomandita non istà solamente in proporzione del capitale, ma sta in proporzione del capitale, più della fiducia reciproca dei soci. Quindi nelle società in accomandita le azioni non hanno quel modo di rotazione, dirò così, che hanno nelle società anonime. Per questo io credo che era conveniente farà una distinzione tra società in accomandita e società anonime, il che la legge non ha stimato opportuno di fare

La legge parimente non distingue le società di credito, le banche, dalle società industriali, mentre tutti sanno che le prime fanno operazioni che superano di gran lunga l'ammontare del loro capitale. Per esempio, alcune società di credito mobiliare possono, in forza dei loro statuti, arrischiare operazioni sino alla concorrenza di dieci volte il loro capitale;